

## REGOLAMENTO (CE) N. 1231/2001 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2001

**che modifica il regolamento (CE) n. 786/2001 recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per taluni vini in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 786/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha disposto l'apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un volume massimo di 2,6 milioni di ettolitri di vini da tavola in Spagna.
- (2) All'articolo 6 del regolamento citato una disposizione prevede la consegna dell'alcole ottenuto all'organismo d'intervento soltanto a partire dal 16 ottobre 2001. Tale articolo, inoltre, non contempla la possibilità che il distillatore riceva un anticipo sull'importo dell'alcole da consegnare. Alla luce dell'esperienza acquisita e in funzione delle disponibilità finanziarie è necessario reintrodurre la possibilità che il distillatore ottenga un anticipo e annullare la restrizione concernente la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento soltanto a partire dal 16 ottobre. Si devono di conseguenza modificare le disposizioni pertinenti che figurano nei regolamenti recanti apertura della distillazione di crisi precedenti quello riguardante la Spagna.
- (3) È necessario applicare tali modifiche al regolamento a decorrere dal 15 giugno 2001, data alla quale sono approvati i contratti di distillazione e possono cominciare le relative operazioni.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 786/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, il testo del trattino è sostituito dal seguente:
  - «— articolo 62, paragrafo 5, per il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
  - articoli 66 e 67 per quanto concerne l'anticipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.»
- 2) All'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:
  - «L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 dicembre 2001.»
- 3) All'articolo 6, paragrafo 1, è soppressa l'ultima frase.
- 4) All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
  - «Il distillatore può ricevere un anticipo su tale importo pari allo 0,931 EUR per % vol per ettolitro. L'importo dell'anticipo è in tal caso detratto dal prezzo effettivamente pagato.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 115 del 25.4.2001, pag. 3.